



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio



**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON RICORSO A PARTENARIATO
PUBBLICO PRIVATO**

1. Normativa applicabile

La presente procedura è espressamente disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e delle relative norme attuative.

Per quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. l'attività contrattuale si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

2. Oggetto della richiesta

Ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, la società SELETTA S.p.A. in ATI con A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. è stata individuata quale promotore, con diritto di prelazione a favore dello stesso, sulla base della proposta avanzata ed approvata dal comune di Volpiano, mediante Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 25.07.2019

L'affidamento in concessione, come proposto dalla società SELETTA S.p.A. in ATI con A2A Illuminazione Pubblica S.r.l., prevede:

B. la progettazione esecutiva delle opere impiantistiche (ed edili se necessarie) da redigersi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 33 e ss del d.p.r. 207/2010 e s.m.i. in conformità al progetto di fattibilità e al progetto oggetto dell'offerta, da elaborarsi a cura e spese del Concessionario.

C. la realizzazione, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, delle opere, degli impianti e di quant'altro previsto nel progetto esecutivo a cura e spese del Concessionario e da approvarsi a cura del Concedente.

D. la gestione e lo sfruttamento economico degli impianti nei modi che sono dettagliati nella Convenzione e come definiti per l'esecuzione della concessione. Il tutto secondo la destinazione contenuta nei documenti relativi alla proposta della finanza di progetto e precisati nella Convenzione medesima.

E. la manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità a quanto stabilito nella convenzione e per l'intera sua durata, come disciplinato nella convenzione stessa.

F. la fornitura, la posa, il montaggio e l'assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento per tutto l'arco temporale delle luminarie natalizie.

G. la collaborazione con il concedente nella predisposizione del "Piano di Illuminazione comunale".

H. le ulteriori prestazioni disciplinate dalla convenzione con particolare riguardo all'elenco puntuale di cui all'art. 7

Si specifica sin d'ora che la Direzione dei lavori ed i collaudi sia in corso d'opera sia finali saranno eseguiti da professionisti abilitati nominati dal concedente con oneri a carico del concessionario. Ove all'esito della procedura di gara vengano presentate offerte economicamente più vantaggiose rispetto a quella del Promotore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di esercizio di prelazione da parte del Promotore e aggiudicazione della concessione a quest'ultimo, verranno rimborsate al miglior offerente da parte del Promotore le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016.

Nell'ipotesi di aggiudicazione a soggetto diverso dal Promotore e contestuale mancato esercizio del diritto di prelazione, quest'ultimo provvederà al pagamento a favore del Promotore delle spese sostenute per la predisposizione della proposta presentata nei limiti di cui al comma 9 dell'art. 183 del Codice.

Si sottolinea che, ai sensi degli artt. 26 e 169 del Codice, l'oggetto principale della Concessione si connota come appalto di servizi intendendo che la richiesta di esecuzione dei lavori di riqualifica è accessoria alla fornitura dei servizi e che le diverse parti del contratto sono oggettivamente non separabili.

SI SPECIFICA ALTRESI' CHE SONO A CARICO DEL CONCESSIONARIO, IL RIMBORSO DI TUTTE LE SPESE DI CUI ALLA STIMA DI SPESA E QUADRO ECONOMICO (voci C1 – C5 - C6 – C7 – C8A – C8B)

Il dettaglio delle prestazioni oggetto della concessione è esplicitato negli elaborati progettuali, tecnici ed amministrativi, oggetto della proposta.

Ai sensi della presente procedura gli interventi previsti nel Progetto di Fattibilità posto a base di gara e finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale, saranno effettuati dall'Aggiudicatario del contratto di concessione senza oneri di investimento per l'Amministrazione concedente con finanziamento ed assunzione di tutti i rischi di costruzione da parte del Concessionario. L'investimento per la realizzazione dei suddetti interventi di risparmio energetico s'intenderà ripagato entro la scadenza del contratto con i risparmi generati dalla realizzazione degli interventi stessi ed in relazione all'effettivo verificarsi di economie dovute ad un minor consumo generato dall'efficientamento degli impianti e dalla loro corretta gestione, e non costituirà in alcun modo onere per l'Amministrazione concedente.

Il contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al concessionario oltre al suddetto rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, secondo le norme vigenti. Particolare rilievo rappresentano per il Concessionario, inoltre, il rischio di manutenzione straordinaria, il rischio di performance, il rischio finanziario ed il rischio di obsolescenza tecnica. La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per la realizzazione degli investimenti. L'equilibrio dell'investimento deve risultare da un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito ovvero da una delle società di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

Alla base della procedura sono posti i seguenti documenti di gara:

- Progetto di fattibilità tecnica economica – elaborati amministrativi.
- Progetto di fattibilità tecnica economica – elaborati grafici stato di fatto.
- Progetto di fattibilità tecnica economica – elaborati grafici proposta.
- Bozza di Convenzione.
- Piano economico -finanziario.
- Quadri economici.
- Matrice rischi.

3. Ente Committente

Comune di VOLPIANO
Indirizzo: P.zza Vittorio Emanuele II° n. 12 – 10088 VOLPIANO
Telefono: +39 011 9954511
Fax: +39 011 9954512
PEC: protocollo@pec.comune.volpiano.to.it
Indirizzo internet: <http://www.comuenvolpiano.to.it>

4. Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è Arch. Gaetano MAGGIULLI Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune Volpiano

5. Durata della concessione

La durata della concessione prevista dal Promotore è pari ad anni 10

6. Esecuzione anticipata

L'Ente Committente si riserva l'eventuale esecuzione anticipata del presente servizio in pendenza della stipula del contratto poiché, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7. Valore della concessione

Ai fini della determinazione della normativa applicabile, ai sensi degli artt. 35 e 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo complessivo presunto della presente concessione ammonta a **Euro 3.339.000,00** (tremilionitrecentotrentanovemila euro) I.V.A. esclusa.

L'importo a base d'asta e soggetto a ribasso ammonta a **Euro 333.900,00** (trecentotrentatremilaenovecento euro) I.V.A. esclusa, pari all'importo annuo del canone medio stimato dal Promotore.

I valori della concessione sono riportati in dettaglio nel Piano Economico Finanziario predisposto dal Promotore.

I costi relativi alla mano d'opera e ricompresi nell'importo soggetto a ribasso ammontano a **Euro 100.170,00** (centomilacentosettante euro) I.V.A. esclusa.

Le spese per la predisposizione della proposta da parte del Promotore di cui all'art. 183, comma 9, terzo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 ammontano a **Euro 15.000,00** (quindicimila euro) I.V.A. esclusa.

Il finanziamento di tutto quanto costituisce oggetto della concessione è a totale carico del Concessionario Aggiudicatario. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestione per un periodo di 10 anni, oltre al pagamento, da parte del Comune, del canone annuo risultante dal maggior ribasso offerto in sede di gara.

Non è imposto al Concessionario l'affidamento a terzi di una percentuale minima dell'importo dell'appalto.

Non verranno ammesse offerte in aumento.

8. Procedura di scelta del contraente

La procedura di scelta del contraente è quella **aperta** ai sensi degli artt. 60 e 164 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. Calendario di gara

Il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte è fissato alle **ore 12:00' del 07.01.2019**

La seduta pubblica per l'avvio delle operazioni di gara è convocata per il giorno **23.01.20120 alle ore 9.30**, presso gli uffici del Palazzo Comunale di P.zza Vittorio Emanuele II n. 12.

10. Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, cioè a favore del soggetto concorrente che ha presentato l'**offerta economicamente più vantaggiosa**, con diritto di prelazione a favore del Promotore.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnica e economica con assegnazione di 100 punti massimo (max), così ripartiti:

Valutazione tecnica punteggio massimo:	85	punti
Valutazione economica punteggio massimo:	15	punti
TOTALE: punteggio massimo:	100	punti

Qualora, al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, non risulti pervenuta nessuna offerta, la concessione verrà aggiudicata al Promotore.

Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a condizioni non disciplinate dalla lex specialis di gara.

10.1. Valutazione TECNICA

Il concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica, completa e dettagliata, che descriva le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui all'art. 10.1.1.. del presente Disciplinare.

Al progetto tecnico potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 80 punti.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica verrà applicato il seguente metodo di calcolo:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum n$ = sommatoria.

I coefficienti *V(a)* indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente *i*-esimo dai componenti della commissione mediante il sistema del confronto a coppie. Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 preferenza massima). Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in cui vi è una preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del seguente metodo: si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza. Si richiamano, a titolo indicativo, i disposti dell'Allegato G del D.P.R. 207/2010.

Qualora il numero di concorrenti sia inferiore a 3, il punteggio verrà assegnata con il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario [con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola];
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali: 0,0 Assente — Completamente negativo; 0,1 Quasi del tutto assente — Quasi completamente negativo; 0,2 Negativo; 0,3 Gravemente insufficiente; 0,4 Insufficiente; 0,5 Appena insufficiente; 0,6 Sufficiente; 0,7 Discreto; 0,8 Buono; 0,9 Ottimo; 1,0 Eccellente.

Nell'attribuire le valutazioni, la commissione giudicatrice prenderà in considerazione i valori decimali fino alla seconda cifra.

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (criteri 1 e 5 di cui al successivo

art. 13.1.1), attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

dove:

Ra = valore dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

Rmax = valore dell'offerta più conveniente

Nell'attribuire le valutazioni, la commissione giudicatrice prenderà in considerazione i valori decimali fino alla seconda cifra.

10.1.1 Criteri di valutazione

Criteri di valutazione

Codice	Criterio di valutazione	Punti max
A	Soluzioni migliorative del progetto posto a base di gara ed in relazione agli interventi proposti. In particolare il concorrente deve sviluppare <u>i seguenti sub-criteri:</u>	85
Sub Codice	Sub criteri di valutazione del criterio A	Sub Punteggi max
A.1.	Miglioramento della proposta progettuale in termini di caratteristiche tecnologiche e prestazionali dei materiali e prodotti illuminotecnici e relativi accessori con riferimento a:	42
	A.1.1. qualità tecniche dei materiali utilizzati e caratteristiche costruttive, estetiche e prestazionali, fino a punti	20
	A.1.2. Interventi di razionalizzazione e manutenzione a garanzia della conformità normativa e della sicurezza strutturale ed elettrica degli impianti, con ottimizzazione illuminotecnica dell'illuminazione stradale ai fini della maggior sicurezza autoveicolare e pedonale con complessivo maggior risparmio energetico, nonché con sostituzione del maggior numero di sostegni e rinnovo delle linee elettriche., fino a punti	11
	A.1.3. durabilità, manutenibilità e facilità di gestione dei materiali e prodotti proposti, fino a punti	11
A.2	Miglioramento delle modalità organizzative del servizio di reperibilità e pronto intervento, fra cui i tempi previsti per il relativo espletamento, le attività proposte, le modalità organizzative del call center e del numero verde, l'aggiornamento e la disponibilità dei dati su sistema informativo, rispetto delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni ordinarie e straordinarie, rispetto dei tempi di esecuzione delle opere e degli interventi previsti.	15
A.3.	Miglioramento delle modalità utilizzate per la conduzione e la manutenzione degli impianti e lo smaltimento dei rifiuti, con evidenza delle modalità di pianificazione del servizio e le operazioni di manutenzione (specifiche e frequenze) che il concorrente propone nell'espletamento dei servizi,	10

	comprensivo delle procedure di monitoraggio dello svolgimento del servizio (controllo delle prestazioni erogate, controllo dei livelli di servizio assicurato)	
A.5.	Miglioramento della proposta progettuale dal punto di vista del sistema di regolazione e di telecontrollo. Caratteristiche e funzionalità del sistema di telegestione e di supporto informativo alla operatività.	10
A.6.	Proposte migliorative libere ed ulteriori anche con riferimento ai rapporti con la committenza ed alle previsione della bozza di Convenzione predisposta dal proponente	8

L'offerta tecnica complessivamente dovrà essere contenuta in un numero massimo di 50 fogli formato A 4, ovvero 25 fogli formato A3 (escluse copertina iniziale e finale), compilati su entrambe le facciate. L'offerta può essere corredata da allegati che non concorrono al limite massimo indicato: cronoprogrammi, schemi grafici di dettaglio e di insieme, planimetrie, schemi, sezioni, schede tecniche, tabelle, flussogrammi, istogrammi, depliant, foto ecc.

Qualora l'offerta superi il limite dimensionale sopra indicato, la Commissione non terrà in considerazione, ai fini della valutazione, i fogli dal numero 51 in poi (o 26 in poi se il formato è in A3), prescindendo dal contenuto indicato nelle pagine superiori al limite. A mezzo del format. Mod. 1, il concorrente accetta, senza eccezione, tale prescrizione.

L'offerta dovrà essere corredata di tutti i necessari elementi tecnici e da elaborati grafici atti a descrivere e definire con il maggior dettaglio possibile quanto proposto. La commissione valuterà l'incidenza della mancanza o meno di tali specificazioni ai fini dell'attribuzione del punteggio, mediante l'attribuzione dei coefficienti di valutazione.

Negli elaborati costituenti offerta tecnica non devono, a PENA DI ESCLUSIONE, essere inseriti elementi di natura economica di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

Le soluzioni progettuali diverranno fonte di obbligo contrattuale. La stazione appaltante potrà richiedere al concorrente, senza onere aggiuntivo per la stessa committenza, elaborati grafici e tecnici esplicativi delle proposte nonché approfondimenti e specificazioni delle stesse. L'operatore economico si impegna altresì ad eseguire in sede di esecuzione elaborati di dettaglio, costruttivi e gli *as built* ritenuti necessari.

Gli elaborati tecnici oltre che essere firmati dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente, dovranno essere sottoscritti, sin dalla fase di gara, da un ingegnere o architetto abilitato e iscritto all'Albo Professionale

10.2. Valutazione ECONOMICA

Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 30 punti.

La valutazione dell'offerta economica verrà calcolata mediante l'applicazione della formula lineare semplice.

$$P_i = P_{max} * R_i/R_{max}$$

Dove:

P_{max} = punteggio economico massimo

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente *i*-esimo

R_{max} = ribasso massimo offerto dai concorrenti

P_i = Punteggio assegnato al concorrente *i*-esimo

11. Documentazione di gara

11.1. Elenco dei documenti di gara

La documentazione di gara è costituita da:

- I. Bando di Gara.
- II. Disciplinare di Gara e relativi allegati.
- III. Progetto di fattibilità formulato dal Promotore e relativi allegati.

11.2. Modalità e termini per il ritiro

La documentazione sarà disponibile sul sito della stazione appaltante, all'indirizzo www.comunevolpiano.to.it alla sezione "bandi gara e contratti".

12. Comunicazioni, informazioni e chiarimenti relativi alla gara

Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti all'ente aggiudicatore esclusivamente in forma scritta tramite posta elettronica: tecnico.llpp@comune.volpiano.to.it entro il 27.12.2019. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità dell'ente aggiudicatore in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti. La risposta ai quesiti non costituisce consulenza ai fini della regolare partecipazione; ne discende pertanto che il concorrente dovrà, in ogni caso, appurare che i chiarimenti resi dall'ente siano conformi alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il concorrente s'impegna a mantenere aggiornati l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo PEC e il numero di fax indicati in sede di registrazione al sistema per tutta la durata della presente procedura di gara. In caso di mancato aggiornamento, la Stazione Unica Appaltante e il Fornitore del sistema non sono responsabili dell'avvenuta mancata comunicazione.

13. Condizioni di partecipazione alla gara

13.1. Soggetti ammessi a partecipare

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La Stazione Unica Appaltante escluderà l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il concorrente che dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del

Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta (come da richiesta d'invio documentazione – **Format 8 – Documentazione in caso di controllo ex art. 2359 C.c.**).

Promotore

Il promotore è tenuto a partecipare alla procedura di gara, pena l'esclusione dalla procedura (CdS 5642/2018). Laddove, in relazione ai singoli criteri lo stesso non intendesse apportare ulteriori miglioramenti alla proposta, ritenendo di avere raggiunto il livello massimo prestazionale, dovrà confermare le previsioni della proposta. La commissione giudicatrice, ai fini del punteggio, valuterà tale circostanza.

Il promotore non è tenuto a presentare un nuovo piano economico finanziario asseverato laddove attesti che l'eventuale scostamento non abbia incidenza sul risultato complessivo gestionale della commessa e dimostri, con idonea relazione, tale affermazione.

Il Promotore NON dovrà presentare, inoltre, presentare la garanzia di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 in quanto già presentata regolarmente al momento di presentazione della proposta;

Resta libera la possibilità per il Promotore di apportare in sede di gara modifiche e miglioramenti al progetto e ad ognuno degli documenti già consegnati ed in tal caso dovranno essere presentati i necessari aggiornamenti al PEF. Sarà cura del promotore indicare se e dove sono state apportate modifiche/miglioramenti alla proposta posta a base di gara.

13.2. Criteri di selezione per l'ammissibilità alla gara

Per la partecipazione alla presente gara il concorrente, a pena di esclusione, deve possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale

Il concorrente deve attestare di non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante compilazione del Mod. format 1

b) Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente deve attestare, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività attinente all'oggetto dell'appalto, tramite la compilazione del Mod. format 1

N.B. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In caso di partecipazione all'appalto in forma plurima, ogni Operatore componente il Raggruppamento dovrà attestare l'iscrizione per le attività oggetto dell'appalto che effettivamente andrà a realizzare.

c) Capacità tecniche e professionali

Ai sensi dell'art. 83, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente, in forma singola o plurisoggettiva, deve:

Ai sensi dell'art. 83, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il concorrente in forma singola o plurisoggettiva deve, tramite la compilazione del DGUE o in alternativa mediante compilazione del Mod. format 1 – **Domanda di partecipazione**, deve possedere, al momento della presentazione dell'offerta, i seguenti

requisiti:

- 1) Avere conseguito negli ultimi tre esercizi un fatturato globale complessivo non inferiore al cinquanta per cento dell'investimento previsto per l'intervento e quindi non inferiore ad Euro 1.669.500,00.
- 2) Avere realizzato negli ultimi 5 anni almeno un servizio analogo a quello previsto in appalto per un importo non inferiore al 10% dell'importo dell'investimento e quindi pari ad almeno Euro 333.900,00.
- 3) Essere in possesso di Certificazione di ESCO (Energy Service Company) ai sensi della relativa norma UNI CEI oppure, nel caso di operatori economici residenti in altro Stato Membro, essere una società che, in base alla normativa dello Stato Membro di appartenenza, è titolata a svolgere le attività oggetto del presente affidamento.
- 4) Essere in possesso dell'abilitazione professionale ai sensi DM 37/2008 per le seguenti categorie: impianti elettrici (art. 1, co. 2, lett.a);
- 5) Essere in possesso di adeguata attestazione in corso di validità, pena l'esclusione, rilasciata da società di attestazione (SOA), ai sensi degli artt. 61 e ss del d.P.R. 207/2010 e dell'art. 84 del D. Lgs 50/2016, in rapporto alla tipologia e all'importo delle opere in gara e quindi nella categoria OG 10, classifica III.
- 6) Attestare di avere nel proprio organico o quale collaboratore professionista esterno la disponibilità di un tecnico abilitato alla progettazione degli impianti oggetto di concessione.

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016) i requisiti devono essere dimostrati nei seguenti termini:

- I requisiti di cui ai precedenti punti 1,2,3,4 devono essere posseduti dalla capogruppo mandataria. Non sono previsti requisiti minimi in capo alle mandanti.
- il requisito di cui al precedente punto 5 deve essere posseduto nei termini e nelle modalità di cui all'art. 92 del d.p.r. 207/2010.
- il requisito di cui al precedente punto 6 è dichiarato dal raggruppamento nel suo complesso.

13.3. Garanzia provvisoria

L'offerta deve essere corredata, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, da un documento attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, a favore dell'Ente Committente (*Comune di Volpiano*), di un importo pari al 2% del valore della concessione, ossia di **Euro 66.780,00**. (sessantaseimilasettecentottanta/00).

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere l'impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Unica Appaltante nel corso della procedura.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con

quella del periodo precedente, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia potrà essere escussa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- In caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati sia da parte del concorrente che dell'eventuale ausiliaria;
- In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'Operatore Economico Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.

La Stazione Unica Appaltante, in caso di ricezione dell'originale della cauzione provvisoria, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse affidatario.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i.

13.4. Cauzione di cui all'art. 183, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'offerta deve essere corredata, ai sensi dell'art. 183, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da un documento attestante la costituzione di una cauzione di un importo pari ad €25.000,00 (venticinquemila/00). La garanzia deve coprire il mancato pagamento dell'importo delle spese per la progettazione ove il Promotore non aggiudicatario non eserciti il diritto di prelazione e, per il Promotore che esercita il diritto di prelazione, copre il mancato pagamento all'aggiudicatario delle spese progettuali. La garanzia, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

13.5. Mezzi di prova

Ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Unica Appaltante accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Tali documenti **non sono obbligatori** al fine di partecipare alla procedura di gara, ma costituiscono la prova della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

13.6. Sopralluogo

È facoltà dell'operatore economico visionare i luoghi oggetto del servizio prima della presentazione dell'offerta. Il Comune di Volpiano rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

13.7. Avvalimento

L'avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti, richiesti all'art. 16.4 lett. c) del Disciplinare di gara, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, non è consentito che

l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

13.8. Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto è consentito alle condizioni previste dalle vigenti norme.

13.9. Contributo di partecipazione alla gara

Ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 la presentazione dell'offerta di gara, da parte dell'operatore economico partecipante, è subordinata, quale condizione di ammissibilità per la partecipazione alla procedura di gara, a pena di esclusione, al versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., previsto dalla citata legge. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it – Servizi Online – Servizio Riscossione Contributi – Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018

In caso di RTI formalmente costituito ovvero costituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla Capogruppo.

In caso di Consorzio formalmente costituito, ovvero costituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dal Consorzio o dalla futura consorziata mandataria.

In caso di GEIE formalmente istituito o istituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla mandataria.

Il versamento da effettuare per la partecipazione alla presente gara è pari a **Euro 140,00**.

Il codice identificativo della gara (CIG) in oggetto è il seguente: **8081725273**

Tassatività delle cause di esclusione

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La Stazione Unica Appaltante esclude i candidati o i concorrenti, a norma dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle

Direttive Comunitarie e da altre disposizioni di legge vigenti e dalla lex specialis di gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Unica Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di decorrenza dei termini di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. Modalità di presentazione dell'offerta

14.1. Termine di ricezione dell'offerta

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato per 07.01.2020

14.2. Modalità di presentazione dell'offerta

I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato, a pena di irricevibilità, con libertà di mezzi.

Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, pena l'irricevibilità, devono pervenire le eventuali buste sostitutive o integrative.

L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta avviene a rischio esclusivo del mittente. Nulla è imputabile all'ente aggiudicatore in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara rileva la data di ricezione del plico da parte dell'incaricato dell'ente aggiudicatore. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, l'ente aggiudicatore non ha l'obbligo di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.

Non sono ammesse offerte trasmesse telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.

Ai sensi dell'art. 52, commi 1 e ss, del DLgs 50/2016, il comune di Volpiano non utilizza specifici strumenti e dispositivi elettronici di comunicazione e gestione della procedura di gara e pertanto al fine di garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte, i plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono, essere, pena l'esclusione, idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura delle buste e devono recare all'esterno i seguenti dati:

Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento temporaneo di imprese devono essere riportati tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);

Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica certificata, Partita Iva del concorrente (se si tratta di raggruppamento temporaneo di imprese devono essere riportati tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);

Il seguente oggetto della gara: Offerta per la gara d'appalto servizio energia - NON APRIRE.

Pena l'esclusione, i plichi devono contenere al loro interno 3 (tre) buste a loro volta idoneamente sigillate con ceralacca o con nastro adesivo sui lembi di costruzione, così denominate:

BUSTA A – Documentazione amministrativa;

BUSTA B – Offerta tecnica;

BUSTA C – Offerta economica.

La prima busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

BUSTA A – Documentazione amministrativa. Offerta per la gara d'appalto servizio in concessione degli Interventi di efficientamento e ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica con ricorso a partenariato pubblico privato

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento temporaneo di imprese devono essere riportati tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

La seconda busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

BUSTA B – Offerta tecnica - Offerta per la gara d'appalto servizio in concessione degli Interventi di efficientamento e ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica con ricorso a partenariato pubblico privato

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento temporaneo di imprese devono essere riportati tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

La terza busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

BUSTA C – Offerta economica. Offerta per la gara d'appalto servizio in concessione degli Interventi di efficientamento e ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica con ricorso a partenariato pubblico privato

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento temporaneo di imprese devono essere riportati tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

15.3 – Contenuto della Busta A –Documentazione amministrativa.

15.3.1 La busta "A" deve contenere un supporto informatico (es: CD rom), **pena esclusione**, i seguenti documenti:

- Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 1 "Domanda di partecipazione", o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico e si configura quale dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, comportando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in

atti o dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente, anche cumulativamente in caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016). Pertanto in caso di concorrente "gruppo", costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare la predetta dichiarazione.

La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, pena l'esclusione, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

- Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il DGUE, ex art. 85 del DLgs 50/2016, deve dare riscontro dei requisiti e delle informazioni richieste dal presente Disciplinare e dal Bando di gara, deve essere compilato in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 e deve essere firmato e dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Il DGUE è reperibile su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Il DGUE deve essere compilato, pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente e pertanto:

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve produrre il modello;

In caso di consorzio lo stesso deve essere compilato SIA DAL CONSORZIO SIA DAL SOGGETTO (o dai soggetti) indicato come ESECUTORE (o esecutori) deve produrre il modello;

- Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 2 "Dichiarazione personale", o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016).

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dalla citata disposizione: dal titolari e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente.

Pertanto:

in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs

50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione.

in caso di consorzio la stessa deve essere compilata DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento sia al consorzio sia all'esecutore o esecutori.

N.B. E' possibile rilasciare detta dichiarazione in modo cumulativo ad opera del legale rappresentante del concorrente dichiarando di essere a conoscenza del possesso dei requisiti generali indicati in capo ai soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 83. In caso di concorrente gruppo, la dichiarazione cumulativa va rilasciata dal legale rappresentante di ogni singolo componente.

-Ricevuta in originale del versamento del Contributo ANAC da effettuare, pena l'esclusione, dei concorrenti, come previsto dalla deliberazione 1174 del 19/12/2018 dell'Autorità e secondo le istruzioni di cui al sito dell'ANAC – Contributo pari ad € 140,00.

- **Garanzia provvisoria**, da costituirsi mediante fideiussione o altra forma come previsto nel presente disciplinare e come disciplinato dall'art. 93 del D. Lgs 50/2016.

- **Documento di identità** di ogni sottoscrittore sopra indicato (format mod. 1, mod. 2, DGUE). La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

15.3.2. Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) o consorzi ordinari non ancora costituiti, i concorrenti devono, oltre ai documenti di cui al comma 15.3.1, allegare pena l'esclusione:

- **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 3 " Dichiarazione Gruppo"**, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.

Tale dichiarazione attesta:

- 1) i nominativi degli operatori economici che compongono il gruppo di imprese, esplicitando il nominativo del mandatario;
- 2) il tipo di gruppo (orizzontale/verticale/misto);
- 3) i requisiti speciali;
- 4) le quote di partecipazione;
- 5) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a un operatore economico, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

15.3.3. Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono, oltre ai documenti di cui al comma 15.3.1, allegare pena l'esclusione:

- Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo

Il concorrente deve allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

15.3.4. In caso di "Consorzio Stabile" o "Consorzio Fra Società Cooperative Di Produzione E Lavoro" o "Consorzio Tra Imprese Artigiane" oltre ai documenti di cui al comma 15.1, occorre allegare, pena l'esclusione:

- **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 4 "Dichiarazioni Consorzio"** o altra

dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati.

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tale modulo concerne la dichiarazione con la quale si indica il nominativo (o i nominativi) del consorzio per il quale il consorzio concorre. Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, pena l'esclusione, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

15.3.5. Nel caso di AVVALIMENTO (vedasi altresì quanto indicato nel presente disciplinare) i concorrenti devono, oltre ai documenti di cui al comma 15.1, allegare, pena l'esclusione e la non ammissione dell'avvalimento:

- **Dichiarazioni da redigersi come da Format MODULI 5 e 6**, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completi di relativi allegati

Dichiarazioni da redigersi come da fac-simili messi a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare. Tali moduli concernono i requisiti prescritti dall'art. 89 del D. Lgs.50/2016. Gli stessi devono essere redatti e sottoscritti, pena l'esclusione, secondo le modalità ed i criteri indicati sui moduli stesso.

- **Il contratto tra l'impresa ausiliaria e l'ausiliata.**

In originale, o in copia autenticata nei modi di legge, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

N.B.

A pena di esclusione, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) l'oggetto indicando le risorse e i mezzi prestatati in modo determinato e specifico;
- b) la durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

- Documento di identità dei sottoscrittori. La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

15.4. Composizione dell'offerta tecnica

La busta "B" deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, all'art. 10.1.1

L'offerta tecnica diventerà impegnativa per l'Operatore Economico all'atto del conferimento dell'incarico.

La predetta documentazione NON deve contenere qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, pena l'esclusione dalla gara.

Il soddisfacimento di ogni requisito tecnico deve essere chiaramente desumibile dalla documentazione presentata.

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti la documentazione relativa all'offerta tecnica di cui sopra dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande.

15.5. Composizione dell'offerta economica

La busta "C" deve contenere, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

- **Dichiarazione come da Format Modulo 7** o altra dichiarazione dello stesso contenuto.

Dichiarazione sostitutiva, in bollo, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac – simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente disciplinare, contenente:

- Dichiarazione nella quale sono indicati i costi della manodopera, firmata dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza in caso di impresa singola ovvero dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o del consorzio in caso di RTI o Consorzi già costituiti. In caso di RTI, Consorzio o GEIE costituendi la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dai rispettivi soggetti muniti di poteri di rappresentanza.
 - Dichiarazione attestante la percentuale di ribasso offerta, espressa con due cifre decimali, da applicare all'importo annuo del canone (Euro 333.900,00 I.V.A. esclusa), espressi con due cifre decimali, firmato dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza in caso di impresa singola ovvero dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o del consorzio in caso di RTI o Consorzi già costituiti. In caso di RTI, Consorzio o GEIE costituendi la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dai rispettivi soggetti muniti di poteri di rappresentanza.
- Piano economico finanziario asseverato nei modi di legge e quindi ai sensi dell'art. 183, commi 9 e 15 del D.Lgs. n. 50/2019, che documenti i principali indicatori di redditività e bancabilità dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere per la realizzazione dell'intervento e per la gestione dei singoli servizi oggetto della concessione, da allegare firmato dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza in caso di impresa singola ovvero dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo o del consorzio in caso di RTI o Consorzi già costituiti. In caso di RTI, Consorzio o GEIE costituendi la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dai rispettivi soggetti muniti di poteri di rappresentanza. Dal piano si deve ricavare, fra l'altro, l'offerta di natura economica da inserire a sistema.

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento, pena l'esclusione.

15.6. Validità delle offerte

L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, l'Operatore Economico, con espressa dichiarazione scritta, può recedere dall'offerta stessa.

16. Nomina della commissione giudicatrice

Una Commissione giudicatrice prevista dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà nominata dalla Stazione Appaltante, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con il compito di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

La Commissione sarà composta da 3 membri e dovrà assicurare i necessari livelli di competenza in relazione all'oggetto della gara, avendo a riferimento l'ambito organizzativo di appartenenza dei commissari, ovvero il titolo di studio, ovvero la pregressa esperienza lavorativa, di cui uno con funzioni di presidente.

I componenti della commissione non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

17. Trasparenza

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura oggetto del presente Disciplinare di gara, compresa la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, saranno pubblicati nella sezione sul sito della stazione appaltante, all'indirizzo

www.comunevolpiano.to.it alla sezione "bandi gara e contratti"

18. Modalità di espletamento della gara

La Stazione Appaltante procederà in seduta pubblica alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e della corretta predisposizione della stessa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Alla seduta pubblica per l'apertura delle offerte potranno assistere un incaricato di ciascun concorrente il quale dovrà esibire un proprio documento di identità e consegnare, al momento o precedentemente tramite fax, una comunicazione di incarico di partecipazione, a firma del legale rappresentante; solo con questo adempimento potrà chiedere che una sua dichiarazione, a nome dell'impresa che rappresenta, venga messa a verbale al termine della riunione pubblica. In caso contrario potrà assistere alla riunione come pubblico presente.

Se l'apertura delle offerte tecniche non avverrà nello stesso giorno, la successiva data e ora di apertura delle offerte tecniche saranno comunicate ai concorrenti (in caso di raggruppamento, anche non costituito, alla sola Impresa Capogruppo) mediante pubblicazione sul sito della stazione appaltante, all'indirizzo www.comunevolpiano.to.it alla sezione "bandi gara e contratti"

La Stazione Unica Appaltante procederà quindi, in seduta pubblica, all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi in gara, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta.

Successivamente la Commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, alla valutazione della documentazione tecnica.

Una volta effettuata la valutazione della documentazione tecnica, sarà inviata comunicazione ai concorrenti della data e dell'ora di apertura delle offerte economiche in seduta pubblica.

La Commissione giudicatrice procederà quindi, in seduta pubblica, all'apertura ed all'esame delle offerte economiche. Al termine delle operazioni il sistema elaborerà i punteggi complessivi attribuiti a ciascun operatore economico in gara ed evidenzierà, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le offerte che risulteranno anormalmente basse.

Se l'offerta che ha ottenuto il punteggio complessivo migliore non dovesse risultare anomala, le operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall'organo competente.

In caso di presenza di anomalia la Stazione Unica Appaltante richiederà al concorrente le giustificazioni di prezzo al fine di verificarne la congruità.

Il responsabile unico del procedimento, eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice, procederà quindi alla valutazione della congruità dell'offerta anormalmente bassa e potrà richiedere eventuali chiarimenti.

Il concorrente dovrà fornire, entro il termine prescritto, le giustificazioni del prezzo offerto, firmate digitalmente e formulate ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Al termine delle operazioni di verifica dell'anomalia si procederà a dare evidenza dell'esito delle

operazioni di verifica di congruità.

Le operazioni di gara si concluderanno con la proposta di aggiudicazione soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dall'organo competente.

19. Aggiudicazione

La Stazione Unica Appaltante procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dal concorrente per il quale è stata proposta l'aggiudicazione.

La Stazione Unica Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla lex specialis di gara.

Qualora le dichiarazioni presentate a corredo dell'offerta non vengano confermate, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e all'escussione della relativa cauzione provvisoria.

La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché valida e, in ogni caso, ritenuta adeguata alle proprie esigenze.

La stipula del contratto è subordinata a quanto disposto dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

20. Adempimenti a carico dell'Aggiudicatario

20.1 Documentazione da presentare al fine della aggiudicazione

L'Aggiudicatario della gara in oggetto dovrà presentare in originale i seguenti documenti:

- I. La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.
- II. L'atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio (se del caso).
- III. La procura (se del caso).
- IV. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita "Lottomatica" relativo al pagamento del contributo di partecipazione alla gara, qualora il versamento a favore dell'ANAC sia stato effettuato in contanti.
- V. Il contratto di avvalimento (se del caso).

Tali documenti dovranno essere identici a quelli forniti in fase di gara tramite scansione e dovranno essere consegnati al seguente indirizzo:

protocollo@pec.comune.volpiano.to.it

20.2 Documentazione da presentare all'Ente Committente al fine della stipula del contratto

L'Operatore Economico Aggiudicatario, al fine della stipula del contratto, deve presentare il deposito cauzionale definitivo, costituito con le modalità di cui al successivo art. 23.2.1, e dovrà trasmettere copia delle polizze di cui al successivo art. 23.2.2.

20.3 Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento con riferimento alla sola parte dei lavori, pari al 10% dell'importo di €.877.429,85 intestata all'Ente Committente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2

Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 16.5 del presente Disciplinare da parte dell'Ente Committente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto sino al sessantesimo giorno successivo al termine dell'esecuzione del contratto.

20.4 Polizze assicurative

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà trasmettere all'Ente Committente (*Comune di Volpiano*) copia delle polizze assicurative indicate all'art. 22 dello Schema di convezione.

20.5 b Stipula del contratto/ Convenzione

La stipula del contratto avverrà in conformità al disposto degli articoli 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le eventuali spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (bollo, carta bollata, tasse di registrazione, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata sono a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario.

A decorrere dalla stipulazione del Contratto tutti i rapporti giuridici, derivanti dall'esecuzione dello stesso, intercorrenti con l'Operatore Economico sono di esclusiva competenza dell'Ente Committente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

21 Accesso agli atti

Salvo quanto espressamente previsto nell'articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti della presente procedura di affidamento da parte dei concorrenti e degli altri operatori economici che ne motivano l'interesse è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.

22 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e art.14 (se dati raccolti diversamente da diretto interessato) del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) e ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), il Comune di Volpiano fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

22.1 Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall'Ente Committente, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato dal Comune di Volpiano per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative, giudiziarie, fiscali e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica oltre che per il monitoraggio dei tempi procedurali ed in una eventuale fase contenziosa;
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Ente Committente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso oltre che per il monitoraggio dei tempi procedurali ed in una eventuale fase contenziosa.

Tutti i dati acquisiti dall'Ente Committente potranno essere trattati anche per fini statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

22.2 Natura del conferimento e base giuridica del trattamento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Volpiano, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune di Volpiano potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti all'Ente Committente per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ovvero, l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare.

22.3 Legittimi interessi

I legittimi interessi che possono giustificare il trattamento dei dati personali sono quelli del titolare del trattamento o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o pre contrattuali in ogni fase del rapporto con gli Operatori Economici. Qualora dovessero svolgersi trattamenti di dati personali giustificati esclusivamente dal perseguimento di tali legittimi interessi verrà fornita informativa specifica nelle modalità più opportune ai soggetti interessati.

22.4 Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (cd. "dati sensibili"). Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (cd. "dati giudiziari"), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

22.5 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Ente Committente per mezzo delle operazioni indicate all'art 4 n.2 del GDPR e precisamente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie. Potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate richieste dal Regolamento UE.

Oltre al Titolare potrebbero avere accesso ai Dati soggetti esterni

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- Trattati e conosciuti dal personale del Comune di Volpiano che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini statistici;
- Conosciuti da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi;
- Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Comune di gara in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per fini statistici
- Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet <http://comunevolpiano.to.it> e nel rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012 così come modificato da D. Lgs 97/2016; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, nella sezione dossier trasparenza dell'osservatorio regionale tramite il sito www.regione.vda.it e il sito internet dell'Ente Committente per le attività di rispettiva competenza.

In nessun caso il Comune di Volpiano, comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l'espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità contrattuali o per necessità di gestione.

Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella documentazione inerente a titolo esemplificativo e non esaustivo al:

- DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
- Visure camerali (acquisiti da Infocamere);
- Certificato di Casellari Giudiziale generale, penale o civile, Certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, Certificato ex art. 25 DPR 313/2012 (acquisiti dal Tribunale);

- Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, CER, Banca Dati Appalti, AVcpass (ANAC);
- Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
- Comunicazioni ed Informativa Antimafia (Prefettura);
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, BDA (MISE);
- verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso);
- Impiego di lavoratori disabili;
- iscrizione al Me.Pa. e/o Albo fornitori;
- S.O.A.;
- Accertamento veridicità Curricula di lavoro attraverso Centri per l'Impiego, INPS, Università.

Nel caso di acquisti o appalti sopra soglia (e in alcuni casi anche sotto soglia) si ricorda che è necessario altresì acquisire i dati inerenti:

- Offerta economica, anche ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia, in sede di apertura del fascicolo di gara (svolta per la valutazione dell'offerta);
- Certificazioni antimafia (acquisita presso la Prefettura/Questura).

Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI e/o reti di imprese.

22.6 Trasferimento dei dati

I dati personali saranno conservati su server ubicati all'interno dell'unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il titolare ove si rendesse necessario avrà facoltà di spostare i server anche extra-Ue.

In tal caso, il titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-Ue avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili in paesi il cui livello di protezione offerto sia adeguato, previa decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea (ovvero accordi particolari, ad es. il Privacy Shield) ovvero sulla base della stipula di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea medesima.

22.7 Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Ente Committente. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini statistici nel rispetto dell'artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

22.8 Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato

22.9 Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Ente Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha:

1) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;

II) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, le modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o autorizzati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

III) diritto di ottenere: a) l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

IV) ove applicabili ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del Reg Eu (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione)

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi all'Autorità di controllo che in Italia è costituita dal Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

22.10 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolari del trattamento è l'Ente Committente.

L'interessato potrà in qualsiasi momento per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti rivolgendosi al DPO (Data Protection Officer) dell'Ente Committente.

22.11 Consenso al trattamento dei dati personali

In apposita sezione dedicata alla procedura di gara verrà fornita l'informativa al consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra esplicitate necessarie per l'espletamento delle procedure di appalto.

23 Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'Operatore Economico Aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il contratto si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

24 Valutazione rischi da interferenza nell'esecuzione del contratto

Non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza. Pertanto i costi sicurezza dovuti ad interferenze di attività tra Ente Committente ed Aggiudicatario sono valutabili in **Euro 0,00 (zero/00)**.

25 Spese a carico dell'aggiudicatario

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del bando di gara sono rimborsate alla Stazione Unica Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di

sessanta giorni dall'aggiudicazione.

sul sito della stazione appaltante, all'indirizzo www.comunevolpiano.to.it alla sezione "bandi gara e contratti" all'interno del dettaglio dedicato alla gara sarà pubblicato l'importo presunto a carico dell'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26 Presentazione di ricorso, informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso

Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo. A norma del citato articolo il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale è di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione.

27 Determina a contrarre e approvazione della documentazione

Si fa riferimento alla determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Volpiano n.837 del 28.10.2019 *"Interventi di efficientamento e ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica con ricorso a partenariato pubblico privato. Prenotazione di spesa. Approvazione bando di gara con relativi moduli e autorizzazione a contrattare"*.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gaetano MAGGIULLI

Documento firmato in originale